# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE

**(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)**

## VENERDÌ 7 AGOSTO 1964

*(13ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente PICARDI**

### INDICE

**DISEGNI DI LEGGE**


« Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » **(534) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 145, 146, 147
BATTAGLIA . . . . . 145
BERNARDI . . . . . 146, 147
CRESPELLANI . . . . . 147
FABIANI . . . . . 145, 146
GIANQUINTO . . . . . 146
GIRAUDO, *relatore* . . . . . 145
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 146, 147
ORLANDI . . . . . 147

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili » **(608)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 136, 137
CRESPELLANI . . . . . 137

« Proroga e modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia » **(719)** (*D'iniziativa dei senatori Zannini ed altri*) **(Discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE . . *Pag.* 139, 140, 141, 142, 143, 144
BATTAGLIA . . . . . 143
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* . . . . . 141, 142
BONAFINI . . . . . 144
CRESPELLANI . . . . . 140
GIANQUINTO . . . . . 140, 141, 142, 143
GIRAUDO, *relatore* . . . . . 139, 140, 142, 143
NENCIONI . . . . . 143
PALUMBO . . . . . 143
SCHIAVONE . . . . . 143
ZAMPIERI . . . . . 144


(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia ».

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bernardi, Bisori, Bonafini, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Nencioni, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Mazza e per il turismo e lo spettacolo Battista.*

A G R I M I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili » (608)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, la legge 10 febbraio 1962, n. 66, all'articolo 7 stabiliva che l'assegno a vita istituito in favore dei ciechi civili dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, fosse convertito in pensione non reversibile, sempre che il cieco civile versasse in istato di bisogno: la stessa legge del 1962 elevava la misura del beneficio economico, aumentandone l'importo da lire 14.000 a lire 18.000 per i ciechi assoluti e da lire 12.000 a lire 14.000 per gli assistiti con residuo visivo fino ad un ventesimo. L'accertamento della cecità e del residuo visivo ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della citata legge era demandato ad apposite Commissioni medico-oculistiche.

Per una serie di ragioni d'ordine pratico, tali Commissioni hanno potuto a tutt'oggi espletare soltanto alcune centinaia di accertamenti, mentre rimangono ancora da esaminare oltre centomila casi clinici. Per conseguire il fine di una sollecita rivalutazione delle pensioni, nonchè allo scopo di poter pagare le quote arretrate, si rende pertanto opportuno modificare in parte l'ordinamento vigente in materia. Il disegno di legge, approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1964, con modificazioni rispetto al testo originario, è inteso al raggiungimento delle finalità di cui sopra e prescrive la concessione, d'ufficio, dalla maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n, 66, salvo l'obbligo di effettuare gli accertamenti entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 11 e 12 della legge del 1962 sopra citata, fissando la composizione delle Commissioni provinciali e le modalità di revisione dei pareri delle Commissioni stesse. Gli articoli 4 e 5 fissano i termini di costituzione, la scelta delle sedi e le modalità amministrative dell'attività delle Commissioni stesse.

Tra gli articoli successivi, meritano particolare attenzione gli articoli 8 e 9 i quali disciplinano, rispettivamente, l'esame delle domande di concessione degli assegni ed i relativi ricorsi, nonchè le particolarità con le quali gli assegni possono essere concessi e mantenuti.

Il vostro relatore raccomanda caldamente l'approvazione di questo disegno di legge, perchè si rende ben conto della situazione di disagio nella quale versano attualmente i ciechi civili italiani, soprattutto in considerazione dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi tempi.

Poichè, invero, il provvedimento in discussione prevede in sostanza l'immediata corresponsione dei miglioramenti economici che già Parlamento e Governo reputarono necessario concedere nel 1962, il relatore non du-

bita che la 1ª Commissione, così tradizionalmente attenta nel considerare le esigenze dei ciechi civili italiani, concordemente si esprimerà in senso favorevole sul disegno di legge.

Anche il parere della Commissione finanze e tesoro è pienamente favorevole.

C R E S P E L L A N I . Non si tratta tanto di nuove disposizioni quanto di attuazione delle norme della legge 10 febbraio 1962, n. 66, che appunto in sede di applicazione ha dato luogo a qualche incertezza. Siamo d'accordo per l'approvazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.

Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più Commissioni nella stessa provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.

Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro della sanità e composta di:

*a*) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

*b*) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

*c*) un medico oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.

La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera *a*) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui

componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro della sanità ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima.

Nei capoluoghi di Regione le Commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera.

Per le attività delle Commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli Uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, può essere effettuata da un sanitario delegato dalla Commissione medico-oculistica.

La Commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente.

Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.

Le determinazioni dei collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è aggiunto il seguente comma:

« Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente è designato dal Ministro dell'interno ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilità, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.

Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale è integrato da un sanitario

oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione è integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.

Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, numero 1329.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, detti organi deliberano la concessione della pensione, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, semprechè a corredo dell'istanza o del ricorso, esista la documentazione dell'accertamento oculistico effettuato da un medico specialista fiduciario dell'Opera nazionale ciechi civili.

Ove detta documentazione non sia acquisita, l'accertamento della minorazione visiva sarà effettuato da un medico specialista incaricato dall'Opera nazionale ciechi civili.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità, in ordine alla minorazione visiva, dei beneficiari degli assegni o pensioni concessi ai sensi del presente articolo.

Detti accertamenti saranno effettuati dalle Commissioni medico-oculistiche con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

(*È approvato*).

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zannini ed altri: « Proroga e modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia » (719)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zannini, Bonafini e Mongelli: « Proroga e modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Onorevoli colleghi, siamo giunti all'ennesima proroga delle provvidenze in favore della cinematografia. D'altra parte si tratta di una questione urgente, questa volta aggravata anche dal fatto che la recente crisi ministeriale ne ha impedito la soluzione: credo infatti che gli onorevoli colleghi sappiano che il Ministro del turismo e dello spettacolo aveva predisposto un disegno di legge che doveva essere esaminato dal Consiglio dei ministri proprio nel giorno in cui il Governo si è dimesso.

Le molte provvidenze di legge che riguardano la cinematografia fanno capo alla legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificata successivamente dalla legge 31 luglio 1956, numero 897 e da altre leggi del 1959, del 1960 e del 1963.

Ora, a parte altri aspetti e problemi della cinematografia, l'esigenza di approvare questo disegno di legge risiede nel fatto che, decadendo la norma relativa alla nazionalità dei film, e quindi i relativi benefici, lo

Stato non potrebbe più concedere ai film nazionali gli attuali benefici fiscali e finanziari per cui verrebbero meno le possibilità di quegli accordi di coproduzione con ditte straniere, che sono il presupposto degli scambi cinematografici; e questo in base a precisi accordi di scambio ancora in vigore. Inoltre, la produzione dei film nazionali non può beneficiare della registrazione a tassa fissa degli atti concernenti la produzione stessa, atti che, per il meccanismo della produzione cinematografica, sono numerosi; la loro registrazione a tassa proporzionale, anzichè fissa, diverrebbe così onerosa da consigliare, anzi da provocare il rinvio dei programmi di produzione fino all'epoca in cui fosse sanata l'attuale carenza legislativa. Inoltre, gli Istituti di credito, per l'incertezza giuridica concernente i benefici di legge previsti appunto per i film nazionali, hanno praticamente già sospeso le operazioni di finanziamento. Infine, la decadenza delle norme di legge determinerebbe anche l'abolizione delle norme per la programmazione obbligatoria; difficoltà, tutte queste, che per la situazione economica, già particolarmente grave nel settore della produzione cinematografica, potrebbero rivelarsi, in conseguenza della carenza legislativa, assolutamente nocive e potrebbero arrestare la produzione, accrescendo così l'attuale disagio della cinematografia nazionale.

Non aggiungo altro e sono a disposizione per ulteriori schiarimenti. Mi pare che il disegno di legge non debba creare riserve, preoccupazioni, o perplessità; è anzi veramente urgente approvarlo, affinchè, prima delle ferie estive, anche la Camera dei deputati possa a sua volta discuterlo e votarlo.

G I A N Q U I N T O . Mi pare che la Commissione finanze e tesoro abbia posto alcuni limiti allo stanziamento.

P R E S I D E N T E . Per quanto autorevole, si tratta d'un suggerimento . . .

C R E S P E L L A N I . Una fissazione dell'impegno di spesa.

G I R A U D O , *relatore*. Il parere della 5ª Commissione, così si esprime: « La Commissione finanze e tesoro rileva che nell'articolo 4 non è stato indicato il limite massimo di spesa di lire 1435 milioni corrispondente alla somma accantonata sul capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

La Commissione pertanto, anche per un più preciso riferimento all'utilizzazione delle disponibilità previste dal fondo globale, ritiene che il primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge debba essere sostituito con il seguente: ».

Sospendo ora la lettura del parere per ricordare ai colleghi che il primo comma dell'articolo 4 nel testo attuale dice: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso »; non si fa pertanto alcun riferimento alla cifra prevista nel capitolo 580 che è il capitolo, appunto, del fondo globale del Ministero del tesoro. Ora, la Commissione finanze e tesoro invece vuole che il primo comma dell'articolo 4 venga così modificato: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante trasferimento, dal capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per il medesimo esercizio, delle somme occorrenti, entro il limite di 1435 milioni di lire ».

Questa è la modifica che propone la Commissione finanze e tesoro al primo comma dell'articolo 4. Faccio presente anche che al secondo comma si dice: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ». Non ho potuto chiarire se, modificandosi il primo comma, e parlando di trasferimenti di somme entro quel limite, dal

bilancio del tesoro al bilancio del turismo e dello spettacolo, il decreto del Ministro del tesoro debba essere concertato con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

G I A N Q U I N T O . Parere unanime della 5ª Commissione è stato che occorre mettere un limite agli stanziamenti.

P R E S I D E N T E . In proposito il rappresentante del Governo vorrà certo dare gli opportuni chiarimenti; anzi, al fine di evitare una discussione preliminare su questo punto, sarebbe bene ascoltare senz'altro l'onorevole collega, sottosegretario Battista.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Innanzi tutto, per mio tramite, il Ministro del turismo e dello spettacolo si scusa per non essere intervenuto alla seduta odierna, a ciò impossibilitato da precedenti impegni di Governo; egli avrebbe voluto fare qui una dichiarazione, la stessa che mi permetto di fare io, a suo nome.

Il disegno di legge, organico, regolante l'attività cinematografica in senso lato è già stato predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo: purtroppo, la crisi governativa ne ha ritardato la presentazione e la discussione in seno al Consiglio dei ministri. Quanto prima, però, il disegno di legge sarà approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Ed è per questa ragione che la proroga richiesta è molto breve, ossia di soli sei mesi; si hanno infatti fondate ragioni di ritenere che entro i prossimi sei mesi la nuova legge sulla cinematografia potrà esser varata.

Detto questo, entrando nel merito del disegno di legge, sul punto sollevato dalla Commissione finanze e tesoro, e ripreso dal senatore Gianquinto, faccio presente che innanzi tutto vi sono autorevoli precedenti. Come ha voluto ricordare l'onorevole relatore nella sua chiara esposizione, questa legge è stata più volte prorogata; e la proroga concessa nel 1962 portava la stessa dizione che la Commissione finanze e tesoro ha suggerito; si fissava con essa un *plafond* che poteva essere prelevato dal fondo globale, per far fronte all'onere derivante dalla legge sulla cinematografia. Invece, per la proroga del 1963, ossia per quella successiva, è stata usata la stessa formulazione del disegno di legge in discussione. Difatti, nella legge del 14 febbraio 1963, n. 76, è scritto: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti dall'esercizio in corso ». La stessa identica formulazione del disegno di legge in discussione.

Qual'è la ragione per cui, nella formulazione delle leggi del 1962 e del 1963 v'è questa netta differenza? La differenza deriva da questo fatto: il *plafond* non ha un significato reale, perchè, di fatto, per i contributi che si danno alla cinematografia, vi sono alcuni contributi, fissi, previsti dalla legge, che ammontano complessivamente a 640 milioni. Questi 640 milioni, quali che siano gli incassi dei film proiettati, sono a disposizione, comunque, dei produttori. Il resto è estremamente variabile, ed è previsto, in quel fondo speciale del Ministero del tesoro, nella somma di un miliardo e 435 milioni; ma si tratta di semplice previsione, perchè i fondi che sono alla base di tali contributi alla cinematografia derivano dal 15 per cento degli incassi che i film italiani raggiungono, come voi sapete, nelle sale nazionali. Inoltre, sui contributi erariali del 50 per cento viene prelevato il 15 per cento per i film a lungo e a corto metraggio. Quindi la cifra è legata, proporzionalmente, agli incassi; se, ad esempio, le sale cinematografiche incassano 100 miliardi, di questi 50 vanno all'Erario e su di essi il 15 per cento è destinato ai premi. Quindi non si tratta nè di un miliardo, nè di due, nè di tre, ma si tratta, in questo caso limite, portato ad esempio, di 7 miliardi e mezzo di lire.

Come si provvede allora per quanto riguarda il fondo speciale presso il Ministero del tesoro? Attraverso note di variazione. Quindi la cifra di un miliardo e 435 milioni è solo una cifra di previsione, in base agli incassi

fatti e ai contributi dell'esercizio precedente, non è una cifra fissa.

Facciamo un altro esempio; nessun cittadino italiano va più al cinema. Quale sarebbe allora l'onere per lo Stato? Soltanto di quei 640 milioni citati prima, che sono spesa fissa, e quindi i 1435 milioni non potrebbero mai essere raggiunti. La differenza fra 640 milioni — spesa prevista per legge e quindi fissa — e i 1435 milioni è in relazione agli incassi; ed è per questa ragione che nella legge di proroga del 1963 si preferì non indicare un *plafond* che avrebbe evidentemente portato complicazioni per le note di variazione. Ed è per questa ragione che io pregherei la Commissione di accettare la formulazione degli onorevoli proponenti, anche per quel che concerne l'articolo 4.

G I A N Q U I N T O . Quindi lei insiste per mantenere il testo originario, quello del Governo, per intenderci.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Sì, insisterei. Mi sembra logico.

G I R A U D O , *relatore.* Sono d'accordo.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Evidentemente la Commissione è libera di prendere la decisione che crede, ma sarebbe più pratico che dalla Commissione venisse accettato il testo proposto dai senatori Zannini, Bonafini e Mongelli.

G I A N Q U I N T O . È la sesta volta che viene richiesta la proroga di norme già scadute in una materia di tanta importanza e di tanto interesse. In proposito il Governo aveva annunciato un disegno di legge organico, che poi è stato investito e travolto dalla crisi del primo Ministero Moro. Il ministro Corona, dopo un infinito numero di promesse, e tante fatiche, in sette mesi non è riuscito nemmeno a presentare il disegno di legge al Consiglio dei Ministri.

P R E S I D E N T E . È pronto.

G I A N Q U I N T O . Anche quello del ministro Folchi era pronto, ma proprio nel momento in cui stava per essere presentato cadde il Governo. Pare che questa materia abbia la stessa sorte di quella che riguarda l'ordinamento degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri: tutte le volte che il disegno di legge viene approntato, cade il Governo.

Non possiamo accogliere le giustificazioni addotte nella relazione. A noi sembra che in sette mesi vi sia stato più del tempo necessario per aggiornare il disegno di legge.

Comunque, lo stato di necessità è evidente; e, nella speranza che questa sia l'ultima proroga, il Partito comunista approverà il presente disegno di legge.

Debbo però avanzare alcune proposte per sfuggire alle pesanti critiche che i tecnici del diritto potrebbero muovere al testo in discussione. Nella relazione si parla di una *vacatio legis* e per rimediare a questa si propone di prorogare le disposizioni vigenti. Ma se siamo in una situazione di *vacatio legis*, è chiaro che non vige alcuna norma: è un controsenso dire che per rimediare alla *vacatio legis* si prorogano le norme vigenti. Sarebbe più corretto dire: per risolvere l'attuale situazione di *vacatio legis* si richiamano in vigore le norme decadute.

P R E S I D E N T E . Ma il concetto da lei criticato è contenuto nella relazione, non nel testo della legge.

G I A N Q U I N T O . Esiste, però, contraddizione fra il titolo e la relazione.

Mi pare poi che la formulazione dell'articolo 1 perpetui l'errore del titolo; cioè, non si può dire: «continuano ad applicarsi » norme che non sono più in vigore. Sarebbe più corretto dire che a decorrere dal 1° luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 « si applicano » le disposizioni.

Quindi, per sfuggire alle giuste critiche che potrebbero esser mosse al testo del disegno di legge, propongo di modificare l'articolo 1 come ho detto, con l'inserimento delle parole « si applicano » al posto delle altre « continuano ad applicarsi ».

Per il resto il mio Gruppo è d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario.

S C H I A V O N E . Sono d'accordo sulla proposta di modificare il testo dell'articolo 1.

B A T T A G L I A . Accettiamo la modificazione suggerita dal collega Gianquinto. Bisogna però modificare anche il titolo, abolendo le prime quattro parole: « Proroga e modifiche alle » e lasciando le altre: « Norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia ».

G I R A U D O , *relatore*. Anzitutto mi dichiaro pienamente d'accordo col rappresentante del Governo, perchè la sua illustrazione della natura e della struttura del complessi dei benefici finanziari relativi alla produzione cinematografica ci convincono effettivamente che, se possiamo fare riferimento ad una determinata cifra per i contributi fissi, non possiamo fare altrettanto per la parte variabile di detti contributi, che è in relazione tanto al numero dei film quanto alla frequenza del pubblico alle proiezioni.

Pertanto mi pare che l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro possa non essere accolto.

Inoltre mi dichiaro d'accordo con la proposta di modificazione formale avanzata, per l'articolo 1, dal senatore Gianquinto; e d'accordo col senatore Battaglia perchè venga modificato, in coerenza con quanto si è detto per l'articolo 1, anche il titolo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « Norme in favore della cinematografia ».

N E N C I O N I . Secondo me, il titolo va formulato così: « Provvidenze in favore della cinematografia ».

G I R A U D O , *relatore*. Il titolo suggerito dal collega Nencioni potrebbe far pensare a nuove provvidenze da parte del Governo; ritengo più opportuno adottare la dizione: « Norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia ».

G I A N Q U I N T O . Ma basta che si legga il testo della legge per capire di quali provvidenze si tratta.

P A L U M B O . Propongo il seguente titolo: « Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, numero 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, numero 1565 e 14 febbraio 1963, n. 76.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Gianquinto un emendamento tendente a sostituire le parole: « continuano ad applicarsi » con le altre: « si applicano ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Meto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i film le cui denuncie di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, sono concesse, anche a film ultimato, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, i premi di qualità, previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal 31 dicembre 1964 nella misura di tre ai film a lungometraggio e di sessanta ai film a cortometraggio, sempre che siano stati proiettati per la prima volta in pubblico nel semestre.

I film dichiarati « prodotti per la gioventù », presentati alla revisione cinematografica nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, potranno beneficiare di premi da prelevarsi su un fondo di lire 50 milioni. Detto fondo, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari e, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, sarà assegnato entro il 30 aprile 1965.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

In accoglimento della proposta dei senatori Battaglia e Palumbo, che echeggia analoga proposta, formulata dal senatore Gianquinto, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

ZAMPIERI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Non perchè sia contrario alla proroga delle norme vigenti in materia, o perchè voglia negare qualsiasi contributo a titolo di premio da parte della finanza statale a favore della cinematografia; ma fino a quando non saranno intervenute nuove norme legislative che sappiano regolare bene la materia, in coscienza non mi sento di approvare contributi per premi che vengono assegnati secondo criteri non sempre conformi alle mie convinzioni in fatto di moralità.

BONAFINI. Sono uno dei proponenti del disegno di legge e desidero assicurare gli onorevoli colleghi che nello studio e nella preparazione del presente provvedimento, dopo le consultazioni avvenute, non solo in sede ministeriale competente, ma anche in sede di organizzazioni interessate, economiche e artistiche, abbiamo tenuto ben presente che tra la proposta di proroga in discussione e la presentazione della nuova legge organica non dovrà trascorrere molto tempo. Il nuovo disegno di legge è stato discusso e già approvato dai diretti interessati ed ha trovato pieni consensi proprio per quell'indirizzo democratico che lo pervade e che dà piena garanzia all'industria cinematografica. L'indirizzo politico che si vuol dare trova infatti riscontro nelle aspirazioni e nelle necessità, e dell'opinione pubblica, e dell'industria interessata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » (534)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Non sto a fare qui la storia dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, che è sorta nel 1947 ad iniziativa di privati, è stata eretta in ente morale nel 1959 e quindi, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1959, è stata inquadrata fra le pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza. I suoi scopi sono elencati nella relazione che accompagna il disegno di legge.

La situazione finanziaria dell'Opera al 1963 è la seguente: entrate: 2.636.382.000; uscite: 2.729.228.000. Un *deficit*, quindi, di 92 milioni 846.000 lire.

Per quanto riguarda la ripartizione della spesa, 333 milioni sono stati impiegati per l'assistenza: sono state assistite 2.343 persone, tra minori e anziani, in 23 istituti. 1398 milioni sono stati impiegati nella costruzione di case per i profughi giuliani e dalmati. Le spese generali di gestione dell'Opera ammontano a 150 milioni. Faccio notare che queste spese generali incidono, sul complesso del bilancio dell'Opera, soltanto nella misura del 6,9 per cento. Quindi non possiamo dire che la spesa di gestione sia elevata.

V'è da aggiungere un'altra osservazione. Qualcuno afferma che ormai sono passati parecchi anni dall'esodo dei profughi in questione e che attualmente, anzichè il problema dei profughi dalla Venezia Giulia, esiste il problema dei profughi italiani dall'Africa. A questo riguardo occorre rilevare che, anzitutto, non è detto che non esista più un problema dei profughi giuliani e dalmati; d'altronde, l'Opera di fatto sta estendendo la sua attività, anche al settore della costruzione e dell'assegnazione di case: in particolare, a Torino e a Busto Arsizio, sono state effettuate assegnazioni di alloggi anche a profughi provenienti dall'Africa, particolarmente dall'Egitto e dalla Tunisia.

Il *deficit*, come i colleghi hanno avuto modo di constatare, è rappresentato da una cifra assai modesta. Si tratta, infatti, di 200 milioni: 100 per l'esercizio finanziario 1963-64, 50 per il secondo semestre del 1964 e 50 per l'esercizio finanziario 1964-65.

Pertanto, penso che la nostra Commissione, tenendo anche conto dell'esiguità della somma, oggetto del provvedimento, vorrà essere comprensiva verso l'Opera, dando il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

B A T T A G L I A . Desidererei che il relatore ci fornisse il panorama della situazione dei vari profughi istriani, africani e dalmati, perchè non vorrei che si venisse a creare, o a perpetuare, uno stato di favore degli uni rispetto agli altri.

Noi abbiamo sempre sostenuta, come necessaria, l'unificazione di tutte le provvidenze in favore dei profughi.

È innegabile che esistono attualmente disparità di trattamento tra profughi. Ogni volta si dice: dobbiamo fare, si farà, procederemo, tuttavia non si è ancora affrontato organicamente il problema: in queste condizioni, ho qualche difficoltà a dare il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione.

F A B I A N I . Desidero affermare che condivido il parere espresso dal senatore Battaglia. Ma c'è di più: l'Opera di cui trattiamo adempie a funzioni alle quali molti altri istituti sono preposti: deve incaricarsi anche di costruire preventori per i bambini predisposti alla tubercolosi, finendo col diventare uno Stato nello Stato; ed io, più conosco l'amministrazione dello Stato, e più mi spavento.

Inoltre, il controllo delle spese di tutti questi enti è veramente impossibile. Per esempio, per quanto riguarda i preventori antitubercolari, ci sono gli enti previdenziali a ciò preposti e anche i consorzi antitubercolari. Ora, se un bambino predisposto alla tubercolosi va a chiedere assistenza al

consorzio antitubercolare di una qualsiasi provincia del nostro Paese, non gli viene certo chiesto se è nato in Dalmazia, o in un altro comune d'Italia: ha diritto per legge a tutta l'assistenza cui l'Ente è tenuto. Allo stesso modo, la Gestione case per i lavoratori è tenuta a dare la casa a tutti i lavoratori. I profughi dalmati, se sono operai, hanno pagato come tutti gli altri e, come tutti gli altri, hanno gli stessi diritti.

Si creano invece doppioni che non fanno altro che moltiplicare le spese, dando origine a situazioni di differenziazione e di privilegio, con impossibilità di controllo da parte della pubblica Amministrazione.

Qualche giorno fa, a proposito di una legge per l'assistenza ai profughi dall'Africa, abbiamo proposto modesti aumenti di sussidio giornaliero. Ci è stato risposto che non c'erano i fondi. Invece, in questo caso, cento, o duecento milioni, si trovano...

P R E S I D E N T E . In quel caso si tratta di un onere che superava i 2 miliardi: quel disegno di legge, comunque, si trova adesso all'esame ed alla deliberazione dell'Assemblea.

F A B I A N I . Se si deve fare economia, non capisco perchè la si debba fare per due miliardi e non per duecento milioni.

È un po' come dire che, ad esempio, si può dare un aumento ai generali, in quanto la spesa non è eccessiva, trattandosi di poche unità, e non lo si può dare, anche se modestissimo, ai soldati, solo perchè l'onere sarebbe eccessivo, trattandosi di migliaia di persone.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Desidero far notare che il finanziamento del disegno di legge in discussione fu assicurato nell'ottobre del 1963, e che quindi esso non ha alcun riferimento con il « no » amaro che si è dovuto pronunziare in ordine ai due miliardi, due mesi or sono.

F A B I A N I . Comunque sia, occorre che il Governo si impegni veramente a riesaminare tutto il settore assistenziale dello Stato, ma particolarmente quello di enti come quello di cui ci stiamo occupando, i quali costituiscono un appesantimento per l'Amministrazione, e rappresentano bubboni che fanno diventare marcia la vita amministrativa dello Stato.

G I A N Q U I N T O . Desidero aggiungere qualche considerazione a quanto ha fatto opportunamente rilevare il senatore Fabiani. Anzitutto vorrei sapere quale necessità vi sia che un'Opera, come quella per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, crei direttamente e gestisca scuole marine, ricreatori, doposcuola, collegi, preventori, colonie estive. Quanto costano tali opere? Come funzionano? Perchè mai i figli dei profughi giuliani che sono cittadini italiani, che vivono oramai nella comunità nazionale, e che hanno diritti uguali a quelli degli altri cittadini italiani, debbono avere un trattamento speciale, per motivi e su basi che non rispondono più ad una realtà oggettiva? Anzi, dal fatto stesso che i profughi e i loro figli debbono essere reinseriti nella comunità nazionale italiana deriva la conseguenza che istituti specializzati non debbano esservi, perchè non si tratta di ospiti, bensì di cittadini i quali sono rientrati ormai pienamente nel nucleo nazionale.

F A B I A N I . Già, e invece sono divisi, quasi parlassero un'altra lingua.

G I A N Q U I N T O . Tra l'altro, si sottolinea la necessità del finanziamento per mettere l'Opera in condizione di dare una sistemazione organica alle varie istituzioni culturali da essa create. Mi domando quali siano le istituzioni culturali create dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Di che tipo sono? Se esistono, quale attività svolgono? Dove si trovano ubicate?

B E R N A R D I . Si vuol creare uno Stato nello Stato: è evidente.

G I A N Q U I N T O . Di più: se per caso un Comune si permettesse di erogare una spesa che a parere della Giunta provinciale

amministrativa non rientrasse nei fini istituzionali, si vedrebbe bocciata l'iniziativa. Nel caso in esame, invece, si vuol riaffermare l'autorizzazione a che l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati svolga attività assistenziali al di fuori dei compiti stabiliti dalla legge istituzionale. Per quali motivi? Indubbiamente, secondo me, le istituzioni culturali esistono sulla carta, e se anche esistessero, non avrebbero alcuna ragione di esistere. Si tratta, in sostanza, di uno strumento di cui ci si serve per far vivere persone che invece potrebbero, e dovrebbero anzi, avere sistemazione altrove. Ecco perchè ritengo che il disegno di legge in esame meriti uno studio più approfondito, se non proprio una reiezione. A me pare che sia ormai venuto meno lo scopo per il quale l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati fu creata. Perchè, quindi, dovremmo continuare a mantenere in vita un simile « carrozzone », in un momento di blocco della spesa pubblica, quando, secondo le direttive del Governo, i disavanzi dei Comuni dovrebbero essere riportati in pareggio e le spese ingiustificate, di centinaia di milioni, come quella del provvedimento in discussione, dovrebbero essere una buona volta eliminate?

Ecco il motivo per cui mi permetto di insistere sull'opportunità di rinviare la discussione alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive.

B E R N A R D I . D'accordo.

C R E S P E L L A N I . Condivido quasi *in toto* le considerazioni che sono state fatte.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Tengo a dichiarare che il Governo non si oppone al rinvio della discussione.

O R L A N D I . D'accordo sulla opportunità di un rinvio. Vorrei che alla ripresa della discussione fossimo informati su dove si trovano effettivamente collocati i profughi giuliani e dalmati, perchè mi è sembrato di sentire, da accenni piuttosto vaghi, che si trovano in varie località.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ho preso accuratamente nota di tutte le osservazioni fatte e delle richieste avanzate.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 12,15.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari